

Codice A1103A

D.D. 12 giugno 2024, n. 697

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 6BAC2019).



ATTO DD 697/A1103A/2024

DEL 12/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 6BAC2019)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 613 del 26/07/2019 dal stazione di TORTONA dei Carabinieri Forestali a carico del signor *omissisomissisomissis*, in qualità di comproprietario-trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale di contestazione n. 13/2019 del 22/07/2019, elevato da Agenti PG per i fatti avvenuti in località "STRADA COM. VALBONA" nel Comune di *omissis* è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell' art. 4 della L.R. 25/2003 e s.m.i., sanzionato dall'art. 6.1.A della medesima., per omesso deposito della perizia tecnica prevista ai sensi del regol. reg. 12/2004 relativamente all'invaso cod. *omissis*;

CONSTATATA la regolarità della notificazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in audizione (30.05.2024) e nelle controdeduzioni da parte, rispettivamente, del trasgressore e dell'accertatore;

CONSIDERATO che il trasgressore, in concorso con gli altri comproprietari, aveva depositato dichiarazione di esenzione da regime giuridico già definito con il combinato disposto delle legge reg. 23/1991-l.r. 58/1995;

PRESO ATTO che alla dichiarazione di esenzione non seguì alcuna attività da parte della pubblica amministrazione ingenerando nel cittadino l'incolpevole convincimento di agire nel rispetto della legge;

CONSIDERATO che i presupposti per l'applicazione del regime giuridico successivo (L.R. 25/2003) siano sostanzialmente analoghi anche rispetto alle ipotesi di esenzione;

PRESO ATTO del parere favorevole, rilasciato dal competente settore Difesa del suolo, area Dighe,

il quale pur non ritenendo che l'invaso in questione sia esente ai sensi dell'art. 1 della legge reg. 25/2003, è favorevole all'archiviazione della contestazione dell'illecito sotto il profilo della carenza di elemento soggettivo, concordando sulla sussistenza dei presupposti della buona fede, in particolare alla luce delle comunicazioni intercorse con la Direzione Opere pubbliche precedentemente competente/settore tecnico di Alessandria (in un momento di avvicendamento delle leggi di riferimento l.r. 23/1991-l.r. 58/1995);

CONSIDERATO che il trasgressore ha continuato nell'omissione a seguito dell'induzione in errore derivante dalla citata condotta della pubblica amministrazione e quindi dalla falsata rappresentazione della realtà fattuale e normativa;

RITENUTO sussistente l'illecito dal punto di vista oggettivo in quanto non sussisterebbe la causa di esenzione sotto il profilo tecnico amministrativo alla luce della valutazione espressa dal settore competente;

RITENUTO non sussistente l'elemento soggettivo colposo dell'illecito amministrativo a causa del comportamento fuorviante della pubblica amministrazione;

CONSIDERATA l'avvenuta regolarizzazione dell'invaso con consegna della perizia tecnica a cui è seguita autorizzazione all'esercizio n. 1954 del 18/7/2023;

RITENUTA perciò l'infondatezza della violazione accertata;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone la trasmissione del provvedimento all'accertatore

Torino, lì

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti